



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "T. CONFALONIERI"

Cod. mecc.: MBIC8GB006 - C.F.: 94627630158 - Via San Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Sc. Sec. I gr. "T. Confalonieri": cod. mecc. MBMM8GB017 - via S. Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Scuola Primaria "A. Volta": cod. mecc. MBEE8GB018 - via A. Volta 27, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 322043
Scuola Primaria "E. De Amicis": cod. mecc. MBEE8GB029 - piazza Matteotti 1, 20900 - Monza (MB) Tel. 039.361491
Posta elettronica: MBIC8GB006@istruzione.it - Posta elettronica certificata: MBIC8GB006@pec.istruzione.it

Circ. n. 138

A tutte le famiglie dell'Istituto
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: OPPOSIZIONE TRASMISSIONE DATI INERENTI ALLE SPESE SCOLASTICHE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In riferimento all'oggetto si comunica che il D.Lgs 175/2014 ha introdotto alcune importanti semplificazioni in materia di dichiarazione dei redditi, introducendo la c.d. "dichiarazione precompilata" ossia una dichiarazione dei redditi che, anziché essere impostata dal contribuente, viene redatta in gran parte direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla base del flusso di dati che le varie Amministrazioni assicurano a favore di quest'ultima.

Gli Istituti Scolastici a decorrere dall'anno di imposta 2022 sono obbligati (art. 1 c.3 Decreto M.E.F. del 10/08/2020) ad inviare i dati relativi a spese e rimborsi riguardanti:

- Tasse scolastiche;
- Contributi obbligatori, volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica;
- Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi di queste ultime e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica nonché all'ampliamento dell'offerta formativa.

L'Agenzia delle Entrate, al punto 9 del provvedimento del Direttore datato 09/02/2021 (Prot. 39069/2021), precisa che è possibile per il cittadino opporsi a tale trattamento in due modi:

- Al momento del sostenimento della spesa (spuntando la casella "OPPOSIZIONE" presente sul sito di "PAGO IN RETE" / "PAGO PA" nella pagina in cui si dispone il pagamento) oppure comunicando tale decisione direttamente all'Istituto (il quale avrà modo di escludere così l'invio telematico del dato riferibile al cittadino che abbia fatto opposizione);
- Direttamente all'Agenzia delle Entrate, dal 1° Gennaio fino al termine previsto per l'invio dei dati (quest'anno fissato nel 16 Marzo), utilizzando il modulo presente sul sito dell'Agenzia a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4083952/730+opposizione+scolastiche_2023.pdf/b88eb87e-6724-92fa-1dd6-1b54f88d6760 ivi allegato in copia, debitamente compilato, accompagnato da copia del documento di identità del richiedente, ed inviato all'indirizzo e-mail: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.

L'intenzione di avvalersi dell'opposizione va comunicata all'indirizzo mail istituzionale mbic8gb006@istruzione.it, improrogabilmente **entro e non oltre le ore 12:00 dell'11/03/2024**, ovvero prima che l'Istituzione scolastica provveda agli adempimenti d'Ufficio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Cirielli



Firmato da:
CIRIELLI GABRIELLA
Codice fiscale: CRLGRL59L69F839W

Decreto del 10/08/2020 - Min. Economia e Finanze

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 20 agosto 2020

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per istruzione diverse da quelle universitarie

Articolo 2

Art. 2 Modalita' di trasmissione telematica

Articolo 3

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 20/08/2020

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il [decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175](#), concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'[art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014](#), che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'[art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato [decreto legislativo n. 175 del 2014](#), il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'[art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62](#), e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera i-octies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla [legge 10 marzo 2000, n. 62](#), e successive modificazioni;

Visto l'[art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), come modificato dall'[art. 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#);

Visto l'art. 78, commi 25 e 25-bis, della [legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate;

Visto l'[art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), come modificato dall'[art. 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#);

Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, reso in data 6 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Considerato che le detrazioni per le spese di istruzione ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi;

Considerato che, con riferimento a tali spese, occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per istruzione diverse da quelle universitarie

In vigore dal 20/08/2020

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui all'[art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62](#), e successive modificazioni, costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della [legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), una comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della [legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese di cui al comma 1 erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale e' stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'[art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#).

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni d'imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2022.

4. Non devono essere trasmessi i dati delle tasse scolastiche versate con le modalita' di cui all'[art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni.

5. Con riferimento alle comunicazioni relative agli anni d'imposta 2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui all'[art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175](#), a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Modalita' di trasmissione telematica

In vigore dal 20/08/2020

1. Le modalita' per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 20/08/2020

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SCOLASTICHE E DELLE EROGAZIONI LIBERALI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità e ambito del trattamento	<p>Attraverso il modello allegato è possibile opporsi al trattamento, effettuato dall'Agenzia delle Entrate, delle informazioni contabili relative alle spese scolastiche da Lei sostenute e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici da Lei effettuate nell'anno fiscale 2022 ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, richiedendone la cancellazione.</p> <p>Nel caso in cui si opponga, infatti, le predette informazioni saranno cancellate e, quindi, non essendo elaborate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, non saranno conoscibili da parte dei soggetti cui Lei è eventualmente fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore) o nel caso in cui Lei sia uno studente minorenni, non saranno conoscibili da parte del soggetto cui è fiscalmente a carico. Resta fermo che i singoli documenti fiscali potranno comunque essere utilizzati per le agevolazioni previste per legge all'atto della dichiarazione dei redditi.</p> <p>Nel caso in cui non si opponga a tale trattamento, invece, le predette informazioni contabili confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle Entrate, risultando così accessibili da parte dei soggetti cui Lei è eventualmente fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore), o nel caso in cui Lei sia uno studente minorenni, da parte del soggetto cui è fiscalmente a carico. I dati personali raccolti attraverso il suddetto modulo saranno trattati esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate ai soli fini delle descritte procedure di cancellazione.</p>
Conferimento dati	<p>I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per identificare il soggetto richiedente e la tipologia di spesa nei confronti delle quali si manifesta la suddetta opposizione. In assenza di tali dati non sarà possibile accogliere la richiesta. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.</p>
Base giuridica	<p>Il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze siano individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle entrate dei dati relativi alle spese di istruzione scolastica ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni ed è prevista la facoltà per il contribuente di esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese scolastiche e ai rimborsi per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p>I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.</p>
Periodo di conservazione dei dati	<p>I dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno d'imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.</p>
Categorie di destinatari dei dati personali	<p>I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento	<p>Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma.</p>
Responsabile del trattamento	<p>L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati	<p>Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it</p>
Diritti dell'interessato	<p>L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.</p> <p>Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it</p> <p>Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it</p>
Consenso	<p>L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.</p>

OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SCOLASTICHE E DELLE EROGAZIONI LIBERALI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Con questo modello lo studente manifesta all'Agenzia delle entrate l'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese scolastiche e delle erogazioni liberali agli istituti scolastici (spese ed eventuali rimborsi) per la dichiarazione dei redditi precompilata.

IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale

Cognome
e Nome

Luogo
di nascita

Data

di nascita

Telefono

e-mail

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE/GENITORE DI

Codice fiscale

Cognome
e Nome

Luogo
di nascita

Data

di nascita

CHIEDE

**CHE I DATI (SPESE ED EVENTUALI RIMBORSI) RELATIVI ALLE SPESE SCOLASTICHE
E ALLE EROGAZIONI LIBERALI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI NON VENGANO UTILIZZATI
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2022**

Luogo e data

Firma

(per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.

QUESTO MODELLO VA TRASMESSO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE E-MAIL ALL'INDIRIZZO: "OPPOSIZIONEUTILIZZOSPESESCHOLASTICHE@AGENZIAENTRATE.IT."



Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Soggetti tenuti alla trasmissione

- 1.1 I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa per gli anni d'imposta 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le comunicazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1. Per ciascun iscritto i citati soggetti comunicano l'ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l'informazione è nella disponibilità dell'istituto scolastico che provvede alla trasmissione; tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.

- 1.2 I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese scolastiche, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso. L'indicazione del codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il rimborso è facoltativa per l'anno d'imposta 2020. Tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle restituzioni delle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.
- 1.3 Le comunicazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 contengono i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:
- a) tasse scolastiche;
 - b) contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
 - c) erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica nonché all'ampliamento dell'offerta formativa, effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
- 1.4 Le comunicazioni di cui al punto 1.1 contengono esclusivamente i dati relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 1.5 Come previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, non devono essere

comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24.

2. *Modalità di trasmissione*

- 2.1 I soggetti di cui ai precedenti punti effettuano le comunicazioni utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
- 2.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati ai punti 1.1 e 1.2, degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli “responsabili o autorizzati al trattamento dei dati” ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 5 MegaByte.

3. *Tipologie di invio*

- 3.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
- 3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

- 3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
- 3.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

4. Termini delle trasmissioni

- 4.1 Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è il medesimo previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020.
- 4.2 Nel caso di scarto dell'intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.
- 4.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

- 4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine.
- 4.5 L'annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 è effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.
- 4.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 4 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate.

5. *Trattamento dei dati*

- 5.1 I dati e le notizie, trasmessi nell'osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti in uno specifico archivio separato dagli altri archivi dell'Anagrafe Tributaria e non sono accessibili dall'Agenzia delle entrate fino al termine per l'esercizio dell'opposizione di cui al successivo punto 9.
- 5.2 I dati delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici, relativi ai soggetti che hanno esercitato l'opposizione, sono tempestivamente e integralmente cancellati dall'archivio di cui al punto 5.1.
- 5.3 I dati di cui al punto 5.1, ad esclusione di quelli relativi ai soggetti che hanno esercitato l'opposizione, sono utilizzati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- 5.4 L'Agenzia delle entrate può accedere ai dati di cui al punto 5.1 per fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata, nonché ai fini delle attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 36-ter, comma 3-bis, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché al fine di semplificare l'esibizione dei documenti da parte del contribuente.

- 5.5 I dati di cui al punto 5.1 sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d'imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.
- 5.6 In deroga a quanto previsto al punto 5.5, i dati delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici, relativi ai soggetti che non abbiano effettuato l'accesso alla dichiarazione precompilata, direttamente o tramite gli altri soggetti autorizzati, entro la data in cui viene resa disponibile la dichiarazione precompilata relativa all'anno successivo, saranno tempestivamente e integralmente cancellati.

6. *Sicurezza dei dati*

- 6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.
- 6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.

7. *Ricevute*

- 7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

- a) data e ora di ricezione del file;
- b) identificativo del file attribuito dall'utente;
- c) il protocollo attribuito al file;
- d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

7.2 Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

7.2.1 Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;
- b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.1;
- d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
- e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.

7.2.2 Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

- a) la data e l'ora di ricezione del file;
- b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
- c) il protocollo attribuito al file;

d) il motivo dello scarto.

- 7.3 Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta. In tal caso la ricevuta contiene i dati esposti al punto 7.1 e reca in allegato l'elenco di tali codici fiscali non acquisiti.
- 7.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.

8. *Correzione alle specifiche tecniche*

- 8.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

9. *Opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica*

- 9.1 L'opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici viene manifestata con le seguenti modalità:
- a) comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell'erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell'erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l'erogazione è stata effettuata;
 - b) comunicando l'opposizione all'Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell'erogazione fino al termine di cui al punto 4.1; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.

9.2 Le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera a), si applicano con riferimento alle spese sostenute e/o alle erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2021. Per l’anno 2020, le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera b), si applicano a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

10. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

10.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 182 del 15 ottobre 2020.

Motivazioni

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Al riguardo l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020 ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi

rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori.

Il medesimo articolo 1 del citato decreto, al comma 2, ha previsto che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020, e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese scolastiche, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso.

Le comunicazioni di cui al presente provvedimento sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'articolo 16-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dall'articolo 61-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli oneri di cui al citato articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge n. 413 del 1991, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, venga effettuata entro il termine del 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità tecniche di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese di cui al citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e disciplina le modalità di esercizio dell'opposizione all'inserimento dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica e/o alle erogazioni liberali agli istituti scolastici nella dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata può essere comunicata all'Agenzia delle entrate dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell'erogazione

fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici all’Agenzia delle entrate (per l’anno 2020, l’opposizione può essere esercitata a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento). Con riferimento, invece, alle spese sostenute a partire dall’anno 2021, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato, oltre che con la modalità sopra descritta, anche comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

L’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha previsto che a decorrere dal periodo d’imposta 2020 la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ciò premesso, al punto 1.4 del presente provvedimento si precisa che i dati delle spese per istruzione scolastica trasmessi dagli istituti scolastici sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con modalità di pagamento tracciabili.

Il punto 1.5 del presente provvedimento, richiamando l’articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, stabilisce che non devono essere comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24. L’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede infatti la possibilità, a partire dall’anno d’imposta 2020, di versare le tasse scolastiche direttamente all’Agenzia delle entrate con modello di pagamento F24. Vanno comunque trasmessi i dati delle spese scolastiche detraibili diverse dalle tasse scolastiche (contributi scolastici ed erogazioni liberali).

Considerato che l’articolo 36-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, inserito dall’articolo 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 30 giugno 2019, ha previsto che ai fini dei

controlli formali delle dichiarazioni sono considerate inefficaci le richieste ai contribuenti di documenti relativi a informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi, nel provvedimento viene stabilito che, con riferimento all'attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Agenzia delle entrate può accedere ai dati comunicati dagli istituti scolastici.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto 31 luglio 1998;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Legge 10 marzo 2000, n. 62, articolo 1;

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 679;

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 20 agosto 2020.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 9 febbraio 2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente